

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-3971 del 29/08/2019 |
| Oggetto | DPR 59 2013 - DITTA CAFER COOPERATIVE AGRICOLE FERRARESI RIUNITE NEL COMUNE DI FERRARA - MODIFICHE NON SOSTANZIALI DI AUA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-4114 del 29/08/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno ventinove AGOSTO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 15796/2019/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società “CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa” con sede legale nel Comune di Ferrara, via F. De Pisis n. 28 ed attività nel Comune di Ferrara, località Monestirolo, via Argenta n. 36/A. **Autorizzazione** alla **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di deposito e commercio di fitofarmaci e concimi chimici, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 633 del 06.02.2018.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 07.01.2019 e completata in data 04.04.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed acquisita al P.G. di Arpae n. 78493 del 17.05.2019, presentata al S.U.A.P. del Comune di Ferrara (registrata al P.G. n. 5329 del 11.01.2019) dalla Società “CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa”, nella persona di Rizzo Giovanni in qualità di Legale Rappresentante della Società “CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa” con sede legale nel Comune di Ferrara, via F. De Pisis n. 28 ed attività nel Comune di Ferrara, località Monestirolo, via Argenta n. 36/A, per la modifica non sostanziale dell'attività di deposito e commercio di fitofarmaci e concimi chimici, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 633 del 06.02.2018, adottato da ArpaE S.A.C. Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare l'ampliamento dei locali destinati a deposito e l'aggiornamento della rete fognaria, poiché la società ha adempiuto alle prescrizioni contenute nell'atto n. 633 del 06.02.2018 riguardante l'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'attività in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 633 del 06.02.2018, adottato da ArpaE S.A.C. Ferrara ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Vista la nota di sospensione del termine del procedimento del S.U.A.P. di Ferrara datata 30.05.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 86206 del 31.05.2019);
- Vista la documentazione integrativa della Società "CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa" presentata al SUAP in data 09.06.2019 e trasmessa dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 16.07.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 112622 del 17.07.2019);
- Vista la documentazione integrativa volontaria della Società "CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa" presentata al S.U.A.P. e trasmessa dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 05.08.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 125859 del 09.08.2019);
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara riguardante la suddetta istanza per le matrici di loro competenza, espresso con nota datata 20.08.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 130002 del 21.08.2019);
- Vista l'e-mail del 26.08.2019 del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara (assunta al P.G. di ArpaE n. 132015 del 27.08.2019), nella quale si comunica che si ritiene la modifica richiesta dalla Società CAFER come non sostanziale;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 633 del 06.02.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato da ArpaE S.A.C. Ferrara, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 633 del 06.02.2018**, adottata da ArpaE S.A.C. Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di deposito e commercio di fitofarmaci e concimi chimici**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, alla **Società "CAFER Cooperative Agricole Ferraresi Riunite Società Cooperativa"**, C.F e P.IVA n. 00051930386 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via F. De Pisis n. 28 ed attività nel Comune di Ferrara, località Monestirolo, via Argenta n. 36/A, come di seguito indicato:

1. Il punto 3 delle prescrizioni “Scarichi Idrici” lettera A, dell'autorizzazione viene sostituito con il seguente:
 - “La vasca Imhoff ed il filtro batterico dovranno essere annualmente mantenuti tramite ditte specializzate”.
2. è inoltre aggiunta la seguente prescrizione agli “Scarichi Idrici” lettera A:
 - punto 4 – “Le acque della vasca di raccolta e del pozzetto a tenuta devono essere svuotate tramite ditte specializzate”.
3. la planimetria denominata allegato “A” - RF, allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto così denominata allegato “A1” - RF

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 633 del 06.02.2018 adottato da ArpaE SAC Ferrara alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.